

Accertamento delle imposte sui redditi - accertamenti e controlli - rettifica delle dichiarazioni – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012

Accertamento di maggior imponibile, su base presuntiva - Ammissibilità - Condizioni - Modalità - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico - induttivo del reddito d'impresa, ai sensi dell'art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, qualora la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confligente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicità del comportamento del contribuente. In tali casi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti -, maggiori ricavi o minori costi, ad esempio determinando il reddito del contribuente utilizzando le percentuali di ricarico, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente. (Nella specie, l'amministrazione finanziaria aveva ritenuto inattendibile la contabilità del contribuente in relazione ad una anticipazione di cassa effettuata dal titolare dell'azienda, senza tener conto di indizi favorevoli al contribuente, ed aveva applicato una percentuale di ricarico sulla scorta di un campione esiguo di merce venduta; la S.C., nell'affermare il principio su esteso, ha cassato la sentenza impugnata, che aveva respinto il ricorso del contribuente).

Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 7871 del 18/05/2012